



COMUNE DI VALFENERA

PROVINCIA DI ASTI

DELIBERAZIONE N. 16

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Aliquote e detrazioni per l'anno 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1. LANFRANCO Paolo	x	
2. BOLLITO Piercarlo	x	
3. ARISIO Sergio	x	
4. VOLPIANO Maurizio	x	
5. TRINCHERO Pietro	x	
6. CAMISOLA Giuseppe Carlo	x	
7. ACCOSSATO Gabriele	x	
	7	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lanfranco Paolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamentali due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) lascia comunque salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, a norma dell'art. 1 comma 703 L. 147 del 27 dicembre 2013;

EVIDENZIATO che a seguito del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate disposizioni in materia di federalismo fiscale, con l'introduzione, fra le altre, dell'imposta municipale propria (IMU), che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, si è proceduto, in via sperimentale, all'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

PRESO ATTO che sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013, una quota dell'IMU sperimentale, pur secondo criteri diversi, è stata riservata allo Stato;

VERIFICATO che nell'anno 2012 sono stati assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa in vigore nell'anno 2013 ed a seguito delle numerose modifiche intervenute, allo Stato è riservata l'entrata relativa ai fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D", per il gettito corrispondente all'aliquota applicata nella misura standard dello 0,76%, mentre i Comuni possono decidere di aumentare tale misura fino a 0,3 punti percentuali, riservando a proprio favore il maggior gettito che ne deriva;

DATO ATTO che con i recenti interventi del legislatore sono state escluse dall'IMU le seguenti fattispecie:

- i fabbricati adibiti ad abitazione principale loro pertinenze, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 dell'art. 13 sopra richiamato e la detrazione di cui al successivo comma 10;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RILEVATO che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RILEVATO altresì che dalla stessa data sono esclusi dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale;

VERIFICATO che i comuni possono assimilare all'abitazione principale, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1996, n. 446, le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata,
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; questa agevolazione può essere concessa per una sola unità immobiliare;

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, ai sensi del quale *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo*

0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone che *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*;

PRESO ATTO che per le abitazioni principali e per le relative pertinenze *”si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

RILEVATO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, stabilisce che *“Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”*;

DATO ATTO che si rende necessario determinare le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2014;

RILEVATO che, per quanto sopra esposto e chiarito, viene proposta l'approvazione delle seguenti aliquote
IMU e detrazione per l'anno
2014:

Aliquota/detrazione	
Misura	
Aliquota ridotta abitazione principale	4 ‰
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	2 ‰
Aliquota ordinaria di base	10,60 ‰
Detrazione per abitazione principale (come normativamente prevista)	€ 200.00

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti l'imposta unica comunale (IUC) per la componente IMU, la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quelle generali di cui ai commi 684-703 dell'art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013;

RITENUTO di confermare per l'anno di imposta 2014 i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili stabiliti con deliberazione consiliare n. 35 in data 22/12/2010 e le indicazioni di cui alla delibera della G.C. N. 30 del 2 aprile 2005 relativamente alle aree sature, alle aree destinate ai servizi pubblici ed a quelle preordinate all'esproprio;

ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2013 nonché delle aliquote, dei valori e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2014 ammonta a €. 412.000;00;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle suddette aliquote e detrazione, nonché alla conferma dei valori e delle indicazioni sopra indicati;

ACQUISITI e riportati in calce il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile Servizio Tributi e il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147 bis TUEL;

VISTI:

- l'art. 1, commi dal 639 al 705, della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.Lgs. 267/00 e smi;
- il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria "IMU", approvato con deliberazione C.C. n. 15 in data odierna;

VISTI altresì:

- il D.M. 19.12.2013 ai sensi del quale "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 28 febbraio 2014";
- il D.M. 13.02.2014 ai sensi del quale "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014";

- il D.M. 29.04.2014 ai sensi del quale “*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014*”;
- il D.M. 18.07.2014 ai sensi del quale “*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014*”;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a “*A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico*”;

CON voti favorevoli 5, astenuti 2 (Camisola – Accossato)

DELIBERA

1. CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;
2. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti aliquote e detrazione relative all'Imposta Municipale Unica IMU da applicare per l'anno d'imposta 2014:

Aliquota/detrazi	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale	4 ‰
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	2 ‰
Aliquota ordinaria di base	10,60 ‰
Detrazione per abitazione principale (come normativamente prevista)	€ 200.00

3. DI CONFERMARE per l'anno di imposta 2014 i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili stabiliti con deliberazione consiliare n. 35 in data 22/12/2010 e le indicazioni di cui alla delibera della G.C. N. 30 del 2 aprile 2005 relativamente alle aree sature, alle aree destinate ai servizi pubblici ed a quelle preordinate all'esproprio;

3. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa all'Imposta Municipale Unica, si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;
4. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tributi al compimento di tutti gli atti successivi conseguenti e necessari all'attuazione della presente, compresi l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, nei modi e nei tempi previsti dalle norme vigenti, e la pubblicazione di aliquote e detrazione sul sito internet del Comune, sezione Tributi, e all'albo pretorio;
5. DI
STIMARE:

in 412.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014 derivante dalle aliquote e dalla detrazione sopra determinate;

Con successiva separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000
VENGONO ESPRESSE I SEGUENTI PARERI:

Regolarità tecnica

Regolarità contabile

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del servizio finanziario

Valfenera, li 05/09/2014

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Paolo LANFRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ZAIA Dott. Daniele

Pubblicazione n. _____

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;

Valfenera, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ZAIA Dott. Daniele

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

Valfenera, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ZAIA Dott. Daniele

É copia conforme all'originale

Valfenera, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO